

a fronte di quello del votante nella lista degli elettori, invece nella seconda sezione si ommise di farlo; anche per quest'appunto la prima volta l'ufficio VII aveva opinato che si procedesse ad una inchiesta, mentre questa è una guarentigia che la legge prescrive, e la cui ommissione può avere serie conseguenze e produrre anche la nullità della elezione.

Se non che in seguito, mutato avviso, ha creduto che non fosse più il caso di una inchiesta.

In primo luogo io mi farò ad osservare che quelli che protestano si servono delle parole *si sa*, quasi che si facciano solo a riferire ciò che hanno sentito a dire, non ciò che han presenciato.

Essi così si esprimono: che nella sezione dello stesso collegio, stabilita in San Pantale, si sa che si è ommesso di scrivere il nome di uno degli scrutatori, e del segretario a riscontro di ciascun votante nell'esemplare della lista a ciò destinata, contro il disposto dell'articolo 83 della legge elettorale.

Inoltre ha osservato il VII ufficio come questi richiami non fossero stati fatti prima che si chiudesse il processo verbale, anzi questo dica espressamente che tanto uno scrutatore di cui si cita il nome, quanto il segretario, apponessero il loro nome a riscontro di quello del votante sulla lista.

Ora, applicando quanto si è detto relativamente all'elezione del deputato Asinari ed anche a quella del deputato Sappa al caso concreto, sembra che, mentre dal processo verbale si ha la prova che questa guarentigia venne adempiuta, non si possa far luogo ad una inchiesta per una protesta la quale non venne fatta sul luogo, non venne fatta mentre il processo verbale si redigeva, e di cui non pare che neanche i protestanti depongano con molta cognizione di causa, perchè essi non dicono realmente che il fatto sia avvenuto, ma dicono che *si sa*, il che sembra indurre che non furono presenti al fatto, ma sia questo stato ad essi riferito.

Per questi motivi il VII ufficio non ha più creduto che fosse il caso d'insistere sopra questo appunto e chiedere un'inchiesta siccome aveva conchiuso precedentemente.

Il settimo appunto si è che D. Giovanni Cossu Baille votò nella prima sezione del 1° collegio, mentre è domiciliato nel mandamento di Mariola, 2° collegio. La conseguenza di questo appunto, se fosse provato, sarebbe che bisognerebbe togliere un voto all'onorevole Fara; ma siccome egli ne ha avuto 272, rimarrebbe sempre superiore di molto al suo competitore, il quale non ne ebbe che 79.

In ottavo luogo si è detto che il professore Alberto Degioannis ed il professore Antioco Loru, avendo mandato di poter tenere il capo coperto per motivi di salute, e non essendo ciò stato permesso, furono costretti a ritirarsi senza prender parte alla votazione.

A dire il vero non si sa per quale motivo l'ufficio di questa sezione procedesse con tanta aristocrazia da impedire gli elettori di coprirsi il capo in una stagione già alquanto avanzata: in altre sezioni si ammisero a vo-

tare gli elettori anche a capo coperto; ma non credo che da questo rigorismo dell'ufficio derivi la conseguenza che sia nulla la votazione.

La conseguenza sarà che forse si potranno accrescere due voti all'altro competitore, e dire: se non aveste obbligato con questo fatto queste due persone di ritirarsi, potrebbe supporre che avessero dato il loro voto al competitore, attalchè questi, a vece di avere 79 voti, ne avrebbe 81. Ma ciò non ostante il generale Fara rimarrebbe sempre con una grandissima maggioranza.

Per queste considerazioni adunque ho l'onore, a nome del VII ufficio, di proporvi la convalidazione dell'elezione del generale Fara fatta dal 1° collegio di Cagliari.

BROFFERIO. Dichiaro di non avere compreso perchè l'ufficio VII, il quale prima votava per l'inchiesta, abbia in seguito cangiata la votazione in senso affatto contrario. Prego il signor relatore a darmi in proposito qualche schiarimento.

CASTAGNOLA, relatore. Come dissi sul principio della mia esposizione, questa relazione venne esaminata dal VII ufficio sul principio di questa Legislatura, allorchè non vi erano ancora precedenti di questa Camera in proposito. Allora l'ufficio credette di dover procedere con un certo rigore, perchè credette che l'intervento di questi frati nel locale, al quale non potevano avere accesso, fosse per avventura tale che potesse importare il vizio dell'elezione: epperchè ritenne allora potersi far luogo all'inchiesta, tanto più che era stata denunziata l'altra contravvenzione alla legge elettorale, cioè, come dicono i protestanti, sapevano che uno scrutatore ed il segretario non avevano apposta la loro firma di rincontro al nome di coloro che votavano.

Ma in seguito, siccome pel giro delle cose è avvenuto che quest'elezione si dovesse riferire dopo che la Camera ha già stabilito molti precedenti, è sembrato al relatore, ed in seguito l'ufficio VII ha unanimemente deciso, che dietro i precedenti della Camera in altra elezione non fosse più il caso d'insistere sulle precedenti sue conclusioni.

Questi precedenti ebbi già l'onore di esporli alla Camera, citando le elezioni in cui furono denunziati vizi più gravi, e per cui, ciò non ostante, si è creduto di convalidare l'elezione.

Se l'onorevole Brofferio lo crede, io son pronto a ripetere questi precedenti.

BROFFERIO. Prima di tutto io non posso a meno di esprimere qualche meraviglia che il VII ufficio, senza che siano sopravvenuti nuovi documenti, senza che i fatti siano mutati, abbia creduto di riformare la sua prima sentenza per pronunziarne un'altra in senso affatto contrario.

Nè giova osservare che la Camera nell'intervallo delle due contrarie sentenze abbia presa qualche deliberazione che potesse infirmarne il dettato. Il giudizio dell'ufficio era pronunziato; avrebbe poi veduto la Camera se si fosse dovuto confermare o riparare.

Ciò premesso, ho l'onore di rappresentare alla Ca-